



Sappy Italy Operation S.p.A. (ex Cartiere di Carmignano S.p.A., ex Cham Paper Group Italia S.p.A.)

DISCLAIMER:

Il presente documento è soggetto a copyright e tutti i relativi diritti sono riservati.
È vietato l'utilizzo di tale documento sotto qualsiasi forma a scopi pubblici o commerciali .
In particolare non è consentita la riproduzione, la divulgazione, la trasmissione o pubblicazione dello stesso in qualsiasi formato, senza la preventiva autorizzazione scritta.
Si declina, inoltre, ogni responsabilità diretta ed indiretta nei confronti degli utenti per eventuali imprecisioni, errori, omissioni, danni (diretti, indiretti, conseguenti, punibili e sanzionabili).
Non è fornita alcuna garanzia, espressa o implicita, in merito all'accuratezza, alla completezza ed all'attualità delle informazioni contenute nel presente documento.
Pensplan Centrum S.p.A. si riserva il diritto di modificare, aggiornare o cancellare in qualsiasi momento ogni tipo di informazione contenuta nella presente documentazione senza preavviso o spiegazioni all'utente.

NOTE INFORMATIVE E STORICO CONTRIBUTIVO

Percentuali di contribuzione

124 - BYBLOS - FONDO NAZIONALE PENSIONE COMPLEMENTARE PER I LAVORATORI DELLE AZIENDE ESERCENTI L'INDUSTRIA DELLA CARTA E DEL CARTONE, DELLE AZIENDE GRAFICHE ED AFFINI E DELLE AZIENDE EDITORIALI

dal	al	quota datore di lavoro	calcolata su	quota lavoratore	calcolata su	quota TFR	calcolata su
31/01/2002 ¹	30/04/2004	1%	normale retribuzione	1%	normale retribuzione	2%	retribuzione utile al calcolo del TFR
01/05/2004	31/12/2006	2%	normale retribuzione	1%	normale retribuzione	2%	retribuzione utile al calcolo del TFR
01/01/2007	ad oggi	2%	normale retribuzione	1%	normale retribuzione	2%; 6,91%*	retribuzione utile al calcolo del TFR

Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 è prevista l'integrale destinazione del TFR maturando.

* Dal 1° gennaio 2007, a seguito della riforma della previdenza complementare e del TFR, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando, eventualmente anche con modalità tacita. Per i dettagli in merito al conferimento esplicito o tacito del TFR si rimanda alla successiva sezione "vicende contributive".

93 - FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER I LAVORATORI DIPENDENTI DAI DATORI DI LAVORO OPERANTI NEL TERRITORIO DEL TRENINO ALTO ADIGE in forma abbreviata LABORFONDS

dal	al	quota datore di lavoro	calcolata su	quota lavoratore	calcolata su	quota TFR	calcolata su
19/04/2000 ¹	30/04/2004	1%	normale retribuzione annua	1%	normale retribuzione	2%	retribuzione utile al calcolo del TFR
01/05/2004	31/12/2006	2%	normale retribuzione	1%	normale retribuzione	2%	retribuzione utile al calcolo del TFR
01/01/2007	ad oggi	2%	normale retribuzione	1%	normale retribuzione	2%; 6,91%*	retribuzione utile al calcolo del TFR

Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 è prevista l'integrale destinazione del TFR maturando.

* Dal 1° gennaio 2007, a seguito della riforma della previdenza complementare e del TFR, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando, eventualmente anche con modalità tacita. Per i dettagli in merito al conferimento esplicito o tacito del TFR si rimanda alla successiva sezione "vicende contributive".

Opzioni quota lavoratore

BYBLOS

dal	al	quota lavoratore	calcola su	fonte
31/01/2002 ¹	ad oggi	1,5%, 2%, 3%,4%	normale retribuzione annua	BYBLOS

LABORFONDS

Nel 1° anno di vita del Fondo (da maggio 2000 – data attivazione del Fondo - fino al 31.12.2000) è stata data disposizione che i lavoratori, in considerazione dei limiti massimi di deducibilità fiscale stabiliti dalla normativa allora vigente, potessero chiedere di aumentare la percentuale a proprio carico fino ad eguagliare la quota del TFR destinato al Fondo, entro i limiti massimi del 2% della retribuzione annua utile per il calcolo del TFR e non superiore in valore assoluto a 1.291,14 Euro (£ 2.500.000).

dal	al	quota lavoratore	calcola su	fonte
19/04/2000 ¹	31/12/2000	2%	retribuzione utile al calcolo del TFR	LABORFONDS
01/04/2002	ad oggi	1,5%, 2%, 3%,4%	normale retribuzione annua	BYBLOS
01/01/2007	ad oggi	*	base imponibile prevista dalle fonti istitutive	D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252

* Dal 1° gennaio 2007 gli aderenti possono versare al Fondo, ai sensi del comma 2, art. 8 del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 una contribuzione più elevata rispetto al livello minimo previsto dalla fonte istitutiva. L'incremento della contribuzione a LABORFONDS può essere effettuato a scaglioni di un punto percentuale, riferendosi alla base di calcolo prevista dalla fonti istitutive, comunicando al datore di lavoro la propria scelta entro il 30 novembre di ogni anno, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Destinatari

BYBLOS

Al fine di individuare le tipologie di lavoratori rientranti nell'ambito dei destinatari del Fondo fare riferimento a quanto previsto dallo Statuto e alla Nota informativa.

LABORFONDS

A decorrere dalla data di autorizzazione all'esercizio dell'attività del Fondo possono aderire tutti i lavoratori che non siano dipendenti da aziende aventi fondi o casse aziendali preesistenti al 3 maggio 1996 (per il settore cartario-cartotecnico) che prevedano contribuzioni complessivamente non inferiori a quelle previste dal presente accordo, i quali abbiano superato il periodo di prova in una delle seguenti tipologie di contrattuali: contratto a tempo indeterminato; contratto part-time a tempo indeterminato; contratto formazione lavoro; contratto di apprendistato; contratto a tempo determinato pari o superiore a 6 mesi presso la stessa impresa nell'arco dell'anno solare (1° gennaio - 31 dicembre).

Dal 09/08/2001, data di approvazione delle modifiche apportate allo Statuto del Fondo, non è più necessario attendere il superamento del periodo di prova, in quanto "salva diversa disposizione del contratto collettivo di riferimento il lavoratore può manifestare la volontà di adesione al Fondo in qualunque momento".

Altre informazioni

SPIEGAZIONE BASE IMPONIBILE

CCNL 27/01/1998. Art. 31 - Nomenclatura. Ai fini del presente contratto, si intende: per normale retribuzione, la somma di quanto compete al lavoratore, quale corrispettivo, in via ordinaria, mensilmente o a periodi più brevi (compresi stipendio o salario contrattuale, aumenti periodici d'anzianità e, quando dovute, indennità per lavoro a ciclo continuo di 7 giorni su 7, maggiorazioni per prestazioni non occasionali in turni di 8 ore consecutive, esclusi emolumenti annuali, indennità di cassa).

L'articolo che disciplina la previdenza complementare prevede che la normale retribuzione annua presa a base di calcolo per si intende comprensiva di 13a mensilità o gratifica natalizia.

VICENDE CONTRIBUTIVE

Dal 1° gennaio 2007, ai sensi dell'art. 8, c. 7 del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n.252, il conferimento del TFR maturando alle forme pensionistiche complementari comporta l'adesione alle forme stesse e avviene secondo modalità esplicitate (entro 6 mesi dalla data di prima assunzione il lavoratore può conferire l'intero importo del TFR maturando ad una forma di previdenza complementare dallo stesso prescelta) o tacite (nel caso in cui il lavoratore non esprima alcuna volontà nei 6 mesi successivi alla prima assunzione).

I lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 non iscritti ad una forma pensionistica complementare possono conferire l'intero flusso di TFR maturando; tale scelta non è revocabile ed il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso.

I lavoratori di prima occupazione antecedente al 28/04/1993:

- non iscritti ad una forma pensionistica complementare possono scegliere di destinare ad una forma da loro prescelta una quota di TFR pari a quanto previsto dalle fonti istitutive o, in alternativa, l'intero flusso di TFR maturando. Tale scelta non è revocabile e il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso;
- già iscritti ad una forma pensionistica complementare possono scegliere di destinare ad una forma da loro prescelta una quota di TFR superiore a quanto previsto dalle fonti istitutive, pari all'intero flusso di TFR maturando. Tale scelta non è revocabile e il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso.

Dal 1° gennaio 2007 qualora il conferimento del TFR avvenga con modalità tacite (ovvero nel caso in cui il lavoratore entro 6 mesi dalla data di prima assunzione non esprima alcuna volontà in merito alla destinazione del TFR maturando) il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando:

- alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi, anche territoriali, salvo sia intervenuto un diverso accordo aziendale che preveda la destinazione del TFR ad una forma collettiva;
- in caso di presenza di più forme pensionistiche di cui al precedente punto il TFR maturando è trasferito, salvo diverso accordo aziendale, a quella alla quale abbia aderito il maggior numero di lavoratori dell'azienda;
- qualora non siano applicabili le disposizioni di cui ai precedenti punti il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando alla forma pensionistica istituita presso l'INPS (FONDINPS).

Lo Statuto di BYBLOS prevede che in caso di sospensione parziale o totale del rapporto di lavoro, senza diritto alla corresponsione della retribuzione, sono sospese tutte le contribuzioni al Fondo. La contribuzione a carico dell'impresa e a carico del lavoratore sarà versata anche in caso di mancata prestazione dovuta esclusivamente a malattia - per i periodi, nell'ambito della conservazione del posto, nei quali vengono percepite dal lavoratore indennità e/o retribuzione -, infortunio e assenza obbligatoria per maternità. In tali casi la contribuzione sarà pari a quella versata al Fondo nell'ultimo mese solare precedente gli eventi citati.

Come da Accordo istitutivo e Statuto di BYBLOS i lavoratori con contratto a tempo determinato destinatari della forma previdenziale, conservano il titolo di associato anche in assenza di contribuzione, a condizione che tale assenza non si protragga oltre i 9 mesi successivi alla risoluzione del rapporto di lavoro.

CONTRATTO AZIENDALE DI LAVORO PER I DIPENDENTI DELLE CARTIERE DI CARMIGNANO

Indice:

04/11/2009 CCNL Accordo di rinnovo
18/05/2004 CCAL Cartiere di Carmignano
13/07/2001 CCNL Accordo di rinnovo
20/10/1998 BYBLOS Accordo istitutivo
27/01/1998 CCNL Testo definitivo

04/11/2009

Verbale di stipula e decorrenza contrattuale

Il giorno 4/11/2009, tra l'Associazione Nazionale Italiana Industrie Grafiche Cartotecniche e Trasformatrici , l'Associazione Italiana fra gli Industriali della Carta , Cartoni e Paste per Carta e la SLC-CGIL, la FISTEL-CISL, l'UGL-CARTA E STAMPA, la UILCOM-UIL, si è stipulata la presente ipotesi di accordo che decorre dall' 1/7/2009 e scadrà il 30/6/2012.

Byblos

Il contributo viene elevato al 1,2% dall'1/1/2012.

18/05/2004

B. ACCORDI INTEGRATIVI

7. Previdenza integrativa

7.1 In occasione del presente rinnovo le parti hanno altresì convenuto di incrementare la contribuzione a carico dell'Azienda per alimentare i fondi nazionali o regionali o provinciali per la previdenza complementare , così come anche previsto dall'art.17 parte prima norme generali del contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria in merito al Fondo nazionale di previdenza complementare Byblos .

7.2 Il contributo a carico dell'azienda è elevato di un punto percentuale e (quindi al 2%) a decorrere dal 1° maggio 2004.

7.3 Sono valide le clausole previste dall'art.17 parte prima norme generali del contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria in merito al Fondo nazionale di previdenza complementare Byblos .

7.4 Qualora i prossimi rinnovi del CCNL di categoria o norme di Legge impongano un aumento della contribuzione a carico dell'Azienda oltre l' 1% della normale retribuzione annua comprensiva della 13^ mensilità oggi prevista, la maggiore contribuzione di cui al punto 2 che precede sarà oggetto di confronto fra le Parti prima dell'eventuale assorbimento sino a decorrenza .

13/07/2001

Art. 17 - Fondo nazionale di previdenza complementare

L'accordo istitutivo di BYBLOS, Fondo nazionale pensione complementare per i lavoratori delle aziende esercenti l'industria della carta e del cartone, delle aziende grafiche ed affini e delle aziende editoriali , è riportato in appendice insieme allo Statuto e al regolamento elettorale .

Per quanto riguarda i comparti disciplinati dal presente contratto il Fondo sarà alimentato con le seguenti

modalità:

- contributo a carico del datore di lavoro pari all'1% della normale retribuzione annua (comprensiva della 13^a mensilità o gratifica natalizia);
- contributo a carico del dipendente pari all'1% della normale retribuzione annua (comprensiva della 13^a mensilità o gratifica natalizia);
- 100% dell'accantonamento del t.f.r. maturato nell'anno per i dipendenti assunti per la prima volta dopo il 28 aprile 1993;
- quota dell'accantonamento del t.f.r. maturato nell'anno pari al 2% della retribuzione utile alla determinazione dello stesso t.f.r. per tutti gli altri dipendenti.

In occasione della assunzione con contratto a tempo indeterminato, con contratto di apprendistato, con contratto di formazione-lavoro, con contratto part-time a tempo indeterminato, con contratto a termine di durata pari o superiore a sei mesi, l'azienda consegnerà al neo assunto il modulo di domanda di adesione al Fondo e la scheda informativa.

20/10/1998

Accordo 20 ottobre 1998 per l'istituzione del Fondo pensione nazionale per i lavoratori delle aziende esercenti l'industria della carta e del cartone, delle aziende grafiche ed affini e delle aziende editoriali

Tra
AIE
ANES
ASSOCARTA
ASSOGRAFICI
INTERSIND

e
FISTEL-CISL
SLC-CGIL
UILSIC-UIL

preso atto che:

- gli interventi realizzati per la ricerca del riequilibrio del sistema pensionistico obbligatorio rendono necessaria l'introduzione di forme di previdenza complementari rispetto a quelle contemplate dal regime pubblico;
- l'attuale assetto legislativo definito dal D.Lgs. n. 124/1993 sulla disciplina delle forme pensionistiche complementari evidenzia complessivamente un quadro di condizioni positive per la costituzione di fondi pensione complementari attraverso strumenti di natura negoziale;
- le parti hanno espresso valutazione positiva sulla diffusione di forme di previdenza complementare;
- vista la legge 8 agosto 1995, n. 335, di riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare;
- in conformità a quanto previsto dai:

1) c.c.n.l. 27 gennaio 1998 per i lavoratori dipendenti delle aziende esercenti l'industria della carta e del cartone, della cellulosa, pasta legno, fibra vulcanizzata e presfibra, e per le aziende cartotecniche e trasformatrici della carta e del cartone, allegato al presente atto;

2) c.c.n.l. 24 gennaio 1996 per i dipendenti delle aziende grafiche ed affini e delle aziende editoriali e dall'accordo di rinnovo per il 2° biennio del c.c.n.l. stesso 15 aprile 1998, allegati al presente atto, si concorda

di istituire una forma pensionistica complementare a contribuzione definita ed a capitalizzazione individuale da attuare mediante costituzione del Fondo pensione nazionale per i lavoratori di cui ai c.c.n.l. citati, di seguito denominato Fondo per brevità di dizione.

I contenuti del presente accordo istitutivo devono essere recepiti nello statuto dell'istituendo Fondo unitamente ad ogni altro aspetto disciplinato dalla normativa vigente o da delibere della Commissione di vigilanza sui fondi pensione in materia statutaria.

1. Costituzione

Il Fondo è costituito ai sensi dell'articolo 12 e seguenti del codice civile e del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, di seguito indicato per brevità decreto, e successive modificazioni ed integrazioni.

Il Fondo sarà disciplinato dallo statuto e dal regolamento elettorale. Il regolamento elettorale e le disposizioni dello statuto che discendono dal presente accordo ne costituiscono parte integrante e immodificabile, salve diverse disposizioni legislative o modificazioni ed integrazioni apportate dalle parti istitutive.

2. Destinatari

Sono destinatari delle prestazioni del Fondo i lavoratori dipendenti ai quali si applicano i contratti collettivi

nazionali di lavoro sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali e dalle Organizzazioni datoriali stipulanti il presente accordo e che non siano dipendenti da aziende aventi fondi o casse aziendali preesistenti al 31 dicembre 1995 per il settore grafico-editoriale e al 3 maggio 1996 per il settore cartario-cartotecnico che prevedano contribuzioni complessivamente non inferiori a quelle previste dal presente accordo, assunti con una delle seguenti tipologie di contratto:

- contratto a tempo indeterminato;
 - contratto part-time a tempo indeterminato;
 - contratto formazione lavoro;
 - contratto di apprendistato;
 - contratto a tempo determinato pari o superiore a 6 mesi presso la stessa impresa nell'arco dell'anno solare (1° gennaio - 31 dicembre); tali lavoratori conservano il titolo di associato anche in assenza di contribuzione, a condizione che tale assenza non si protragga oltre i 9 mesi successivi alla risoluzione del rapporto di lavoro.
- Sono destinatari delle prestazioni del Fondo i lavoratori ai quali si applicano i contratti collettivi di lavoro sottoscritti dalle medesime Organizzazioni sindacali e che non siano dipendenti da aziende aventi fondi o casse aziendali preesistenti al 29 giugno 1998 per il settore delle aziende di servizi per la comunicazione d'impresa, così individuati:
- imprese industriali di Fotolaboratori;
 - aziende Videofonografiche;
 - aziende Aerofotogrammetriche;
 - aziende di Servizi per la comunicazione d'impresa;
 - Società italiana autori ed editori;
 - Ecostampa media monitor.

Sono altresì destinatari i lavoratori dipendenti delle Organizzazioni firmatarie dei c.c.n.l. citati, compresi i lavoratori in aspettativa sindacale ai sensi dell'articolo 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300, operanti presso le predette Organizzazioni firmatarie, cui competeranno gli oneri contrattuali inerenti i lavoratori in oggetto.

3. Associati

Sono associati al Fondo:

- I lavoratori dipendenti operai, impiegati e quadri, destinatari della forma pensionistica complementare così come richiamati all'articolo 2, i quali abbiano superato il periodo di prova ed abbiano manifestato la volontà di adesione;
- le imprese che abbiano alle loro dipendenze lavoratori associati al Fondo;
- i lavoratori pensionati che percepiscono le prestazioni pensionistiche complementari erogate dal Fondo.

La facoltà per i lavoratori dei settori cosiddetti affini di divenire associati al Fondo, ferma restando l'adesione volontaria del lavoratore, deve essere prevista dai rispettivi c.c.n.l. o da apposito accordo, che dovrà prevedere l'applicazione delle norme di cui agli articoli 16 e 17 del presente atto, tra le citate Organizzazioni sindacali dei lavoratori e le rispettive Organizzazioni datoriali di settore. L'adesione al Fondo deve essere deliberata per conformità dal Consiglio di amministrazione e comporta la piena accettazione delle norme associative. Possono altresì divenire associati al Fondo i lavoratori dipendenti, nei cui confronti trovano applicazione i c.c.n.l. e i c.c.l. di cui al precedente articolo 2, già iscritti a fondi o casse aziendali eventualmente preesistenti alla data del 31 dicembre 1995 per il settore grafico-editoriale e al 3 maggio 1996 per il settore cartario-cartotecnico, a condizione che un nuovo accordo sindacale tra l'azienda e le rispettive Organizzazioni sindacali stabilisca la confluenza del fondo o della cassa aziendale nel Fondo e tale confluenza sia deliberata dai competenti organi del fondo aziendale ed autorizzata dal Consiglio di amministrazione del Fondo.

4. Organi del Fondo

Sono organi del Fondo:

- l'Assemblea dei delegati;
- il Consiglio di amministrazione;
- il Presidente e il Vice Presidente;
- il Collegio dei revisori contabili.

5. Assemblea dei delegati

L'Assemblea è costituita, nel rispetto del criterio di partecipazione paritetica, da 60 rappresentanti, per metà eletti dai lavoratori associati al Fondo e per metà eletti dalle imprese associate, sulla base di liste presentate separatamente dalle Organizzazioni sindacali e datoriali firmatarie dei contratti collettivi nazionali citati in premessa e secondo le modalità stabilite nel regolamento elettorale.

Le elezioni per l'insediamento della prima Assemblea sono indette al raggiungimento del numero di 25.000 adesioni al Fondo.

6. Il Consiglio di amministrazione

Il Consiglio di amministrazione è costituito da 12 componenti in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla legge.

In attuazione del principio di pariteticità i rappresentanti delegati dai lavoratori e dalle imprese in seno all'Assemblea provvedono, disgiuntamente, alla elezione dei rispettivi 6 consiglieri componenti il Consiglio di amministrazione, sulla base di liste predisposte da ciascuna parte istitutiva o da rappresentanti dell'Assemblea e sottoscritte da almeno un terzo dei rappresentanti delegati rispettivamente dai lavoratori e dalle imprese.

Ciascun rappresentante può sottoscrivere e votare una sola lista.

I componenti del Consiglio di amministrazione eletti tra i rappresentanti costituenti l'Assemblea decadono dalla stessa al momento della loro nomina .

7. Presidente e Vice Presidente

Il Presidente ed il Vice Presidente sono eletti dal Consiglio di amministrazione rispettivamente ed alternativamente tra i membri del Consiglio rappresentanti le imprese ed i membri del Consiglio rappresentanti i lavoratori associati al Fondo .

8. Collegio dei revisori contabili

Il Collegio dei revisori contabili è composto da 4 componenti effettivi e 2 supplenti per metà eletti dall'Assemblea dei rappresentanti delegati dei lavoratori associati al Fondo e per l'altra metà in rappresentanza delle imprese associate, nel rispetto del criterio della rappresentanza paritetica .

Per la nomina dei revisori contabili di ciascuna componente dell'Assemblea vengono presentate liste sottoscritte da almeno un terzo dei rappresentanti della relativa componente .

Tutti i componenti il Collegio dei revisori contabili devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 4 del decreto del Ministro del lavoro n. 211/1997 e devono essere iscritti al registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero di grazia e giustizia .

Il Collegio dei revisori contabili nomina al proprio interno il Presidente nell'ambito della rappresentanza che non ha espresso il Presidente del Consiglio di amministrazione .

9. Comitato paritetico delle parti

Le parti firmatarie del presente accordo si danno reciprocamente atto della necessità di istituire , nell'interesse dei lavoratori aderenti e delle imprese , un organismo con funzioni di rappresentanza e raccordo tra le parti stesse e gli organi del Fondo . A tal fine le parti concordano di costituire un apposito Comitato paritetico composto da 12 membri.

Le Organizzazioni fondatrici chiamano a far parte del Comitato , in aggiunta ai componenti di cui al comma precedente, ulteriori componenti di parte datoriale e di parte sindacale , in rappresentanza paritetica dei settori cosiddetti affini di cui all'articolo 2, comma 3, che abbiano convenuto l'adesione al Fondo, secondo quanto stabilito, fino a un numero massimo complessivo di 6.

Il Comitato paritetico, al fine di contribuire al buon andamento del Fondo e di mantenere il collegamento tra il Fondo e le parti stipulanti l'accordo istitutivo del Fondo, esprime il proprio parere non vincolante sulle seguenti materie:

- valutazioni in merito alla corretta applicazione degli accordi istitutivi del Fondo per le materie relative alla adesione al Fondo,
- indirizzi generali di gestione del Fondo,
- individuazione dei criteri generali di ripartizione del rischio in materia di investimenti ,
- criteri per la scelta dei gestori, della Banca depositaria e dei gestori dei servizi ,
- modifiche statutarie.

A tale scopo il Comitato paritetico riceve dal Consiglio di amministrazione tutte le informazioni relative all'andamento economico-finanziario del Fondo, nonché sui risultati conseguiti .

Il parere obbligatorio, non vincolante, deve essere fornito entro 30 giorni dalla richiesta ovvero nel più ampio termine indicato dal Consiglio di amministrazione .

Il parere del Comitato è espresso a maggioranza con l'indicazione dell'eventuale parere di minoranza .

10. Impiego delle risorse

Il patrimonio del Fondo è integralmente affidato in gestione , sulla base di apposite convenzioni , a soggetti abilitati a svolgere l'attività di gestione ai sensi dell'articolo 6 del decreto e successive modificazioni ed integrazioni.

Le convenzioni di gestione indicano le linee di indirizzo dell'attività, le modalità con le quali esse possono essere modificate, nonché i termini e le modalità con i quali è esercitata la facoltà di recesso dalla convenzione medesima qualora se ne ravvisi la necessità .

E' in facoltà del Consiglio di amministrazione realizzare un assetto di gestione delle risorse finanziarie atte a produrre un unico tasso di rendimento (gestione monocomparto) ovvero differenziando i profili di rischio e di rendimento in funzione delle diverse esigenze degli iscritti (gestione pluricomparto).

Per i primi 3 esercizi a partire dall'avvio del Fondo è attuata una gestione monocomparto . Decorso tale termine, dopo le opportune verifiche, il Consiglio di amministrazione propone all'Assemblea le modifiche statutarie finalizzate ad attuare un assetto di gestione pluricomparto o l'eventuale mantenimento dell'assetto monocomparto.

11. Conflitti d'interesse

Ai sensi dell'articolo 6, comma 4 quinquies, lettera c), del decreto e successive modificazioni ed integrazioni lo statuto del Fondo definisce le norme da osservare in materia di conflitti di interesse , avuto riguardo alle fattispecie individuate come rilevanti dal decreto del Ministro del tesoro n. 703/1996 emanato in attuazione della norma di cui sopra.

12. Contribuzione

L'obbligo contributivo in capo ai lavoratori ed in capo ai rispettivi datori di lavoro sorge in conseguenza dell'adesione al Fondo da parte del lavoratore su base volontaria .

Non sarà quindi dovuto ai lavoratori alcun trattamento retributivo sostitutivo o alternativo , anche di diversa natura, sia collettivo che individuale , in assenza di adesione al Fondo o in caso di perdita della qualifica di associato.

La contribuzione dovuta al Fondo è stabilita dai c.c.n.l. o dai c.c.l. applicati ai lavoratori destinatari del Fondo stesso.

Detta contribuzione, sempre a condizione di pariteticità, sarà versata anche in caso di mancata prestazione dovuta esclusivamente a malattia - per i periodi, nell'ambito della conservazione del posto, nei quali vengono percepite dal lavoratore indennità e/o retribuzione - infortunio e assenza obbligatoria per maternità, secondo modalità che saranno definite dal Consiglio di amministrazione; in tali casi la contribuzione sarà pari a quella versata al Fondo nell'ultimo mese solare precedente gli eventi citati.

E' prevista la facoltà del lavoratore associato al Fondo di effettuare versamenti aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal presente articolo, nei limiti della deducibilità fiscale ed alle condizioni stabilite dallo statuto del Fondo, fermo restando i contributi a carico delle aziende così come indicato dalla norma contrattuale.

In caso di omesso o ritardato versamento, anche parziale, dei contributi contrattualmente dovuti, si applicheranno le sanzioni stabilite dallo statuto e dalle norme indicate dal Consiglio di amministrazione.

13. Adesione e permanenza nel Fondo

I lavoratori aderiscono al Fondo per libera scelta individuale con le modalità previste dallo statuto.

L'adesione deve comunque essere preceduta dalla consegna al lavoratore di una scheda informativa contenente le indicazioni previste dalla normativa vigente in materia ed approvata dalla Commissione di vigilanza sui fondi pensione.

In caso di sospensione del rapporto di lavoro senza diritto alla corresponsione della retribuzione permane la condizione di associato, ma sono sospese le contribuzioni al Fondo.

In caso di sospensione della prestazione lavorativa, permane la condizione di associato e l'obbligo contributivo è disciplinato dal precedente articolo 12.

14. Cessazione dell'obbligo di contribuzione e trasferimenti

L'obbligo di contribuzione al Fondo a carico del datore di lavoro cessa a seguito della risoluzione del rapporto di lavoro.

L'obbligo di contribuzione al Fondo a carico del lavoratore cessa a seguito della risoluzione del rapporto di lavoro solo quando ciò determini la cessazione dei requisiti di partecipazione al Fondo stesso.

Il lavoratore ha la facoltà di disporre unilateralmente, mediante presentazione di apposita domanda, la cessazione dell'obbligo di versare i contributi a suo carico, ferma restando la sussistenza del rapporto associativo con il Fondo. In tal caso si determina automaticamente la cessazione dell'obbligo contributivo a carico del datore di lavoro. Le modalità di esercizio della suddetta facoltà sono disciplinate nello statuto.

Il lavoratore associato nei cui confronti vengano meno i requisiti di partecipazione al Fondo prima del pensionamento deve comunicare al Fondo la scelta tra una delle seguenti opzioni:

- trasferimento della posizione individuale presso altro fondo cui il lavoratore associato possa accedere in relazione al cambiamento di settore contrattuale o di categoria giuridica o di azienda;
- trasferimento della posizione individuale presso un fondo pensione aperto;
- riscatto della posizione individuale; il riscatto della posizione individuale comporta la riscossione dell'intero capitale accantonato e dei rendimenti maturati fino al mese precedente quello del riscatto e la liquidazione dell'importo così definito avviene secondo le modalità stabilite nello statuto;
- conservazione della posizione individuale anche in assenza di contribuzione.

In costanza dei requisiti di partecipazione al Fondo, il lavoratore associato ha facoltà di chiedere il trasferimento dell'intera posizione individuale presso altro fondo pensione complementare non istituito tramite contrattazione, non prima di avere maturato almeno 5 anni di associazione al Fondo, limitatamente ai primi cinque anni di vita del Fondo stesso, e successivamente a tale termine non prima di tre anni. Tale fattispecie determina la cessazione dell'obbligo contributivo a carico del datore di lavoro e del versamento della quota del t.f.r.

In questo caso le richieste di trasferimento possono effettuarsi entro il mese di maggio ovvero entro il mese di novembre di ciascun anno e la relativa contribuzione cessa a decorrere rispettivamente dal 1° luglio del medesimo anno e dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Le modalità ed i termini relativi a detta facoltà sono determinati nello statuto del Fondo. Gli adempimenti relativi a carico del Fondo sono espletati entro il termine massimo di sei mesi.

15. Prestazioni

Il fondo eroga, quando ne ricorrano i presupposti, prestazioni pensionistiche complementari per vecchiaia o per anzianità.

Il diritto alla prestazione pensionistica per vecchiaia si consegue al compimento dell'età pensionabile stabilita nel regime pensionistico obbligatorio, avendo maturato almeno dieci anni di associazione al Fondo.

Il diritto alla prestazione pensionistica per anzianità si consegue al compimento di un'età di non più di dieci anni inferiore a quella stabilita per la pensione di vecchiaia nel regime pensionistico obbligatorio ed avendo maturato almeno 15 anni di associazione al Fondo.

La presente norma trova applicazione anche nei confronti dei lavoratori associati la cui posizione venga acquisita per trasferimento da altro fondo pensione complementare, computando, ai fini della integrazione dei requisiti minimi di permanenza, anche l'anzianità maturata presso il fondo di provenienza.

Il lavoratore associato che non abbia maturato i requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche ha diritto a riscattare la propria posizione individuale maturata presso il Fondo.

Il Fondo provvede all'erogazione delle prestazioni pensionistiche complementari per vecchiaia o per anzianità mediante apposite convenzioni con imprese di assicurazione abilitate dalla legge .
Il lavoratore associato, che abbia maturato i requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche per vecchiaia o per anzianità, ha facoltà di chiedere la liquidazione in forma capitale della prestazione pensionistica complementare cui ha diritto, entro la misura massima prevista dalla normativa vigente pro-tempore.
Ai lavoratori associati che provengano da altri fondi pensione e ai quali sia stata riconosciuta, sulla base della documentazione prodotta, la qualifica di "vecchi iscritti" agli effetti di legge, non si applicano le norme di cui ai commi 2, 3 e 5 del presente articolo. Essi hanno diritto alla liquidazione della prestazione pensionistica indipendentemente dalla sussistenza dei requisiti di accesso di cui alle richiamate disposizioni e possono optare per la liquidazione in forma capitale dell'intero importo maturato sulla propria posizione individuale .
In caso di morte del lavoratore associato prima del pensionamento per vecchiaia, la posizione individuale viene riscattata dagli aventi diritto indicati dalle disposizioni di legge vigenti pro-tempore.
Il lavoratore associato per il quale da almeno 8 anni siano accumulati contributi consistenti in quote di trattamento di fine rapporto, può chiedere una anticipazione per eventuali spese sanitarie per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche ovvero per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile, nei limiti dell'ammontare della sua posizione individuale derivante dalle quote di trattamento di fine rapporto versate al Fondo .
Il Consiglio di amministrazione determina l'ammontare percentuale massimo dell'anticipazione consentita in relazione alla esigenza di preservare l'equilibrio e la stabilità del Fondo .
Non sono ammesse altre forme di anticipazioni sulle prestazioni .
Il Fondo non può concedere o assumere prestiti .
Il Fondo può stipulare convenzioni con una o più compagnie di assicurazione per erogare prestazioni per invalidità permanente e premorienza .

16. Spese di avvio del Fondo

Le spese di avvio e di amministrazione provvisoria del Fondo sono finanziate tramite un contributo a carico delle imprese pari a lire 7.000 per ciascun dipendente in forza, a tempo indeterminato, alla data della costituzione del Fondo con atto notarile.

17. Spese per la gestione del Fondo

A seguito dell'adesione il lavoratore associato è tenuto al versamento di una quota di iscrizione "una tantum" pari a lire 10.000.

Le spese per l'amministrazione ed il funzionamento del Fondo sono a carico degli associati . Ad esse si fa fronte mediante la istituzione di un fondo comune alimentato dalla trattenuta denominata "quota associativa", prelevata dalla contribuzione stabilita, con esclusione della quota del t.f.r.

L'entità della trattenuta è determinata annualmente con delibera del Consiglio di amministrazione sulla base del preventivo di spesa e non può superare in ogni caso lo 0,12% della retribuzione annua, così come richiamata all'articolo 12 del presente accordo.

Il Consiglio di amministrazione sottopone all'approvazione dell'Assemblea gli importi da destinare al finanziamento dell'attività del Fondo, che devono essere ripartiti pariteticamente fra lavoratori e datori di lavoro e non superare le quote massime indicate dalle parti istitutive del Fondo .

I costi inerenti la Banca depositaria ed i soggetti gestori saranno addebitati direttamente in misura percentuale sul patrimonio gestito.

18. Fase transitoria

Le parti firmatarie del presente accordo si impegnano a predisporre entro il 31 luglio 1998 lo statuto ed il regolamento elettorale del Fondo .

All'atto della costituzione del Fondo le parti designano i componenti del Consiglio di amministrazione provvisorio e del Collegio dei revisori contabili provvisorio, che restano in carica fino a quando la prima Assemblea insediata nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 5 del presente accordo non abbia proceduto alla elezione del nuovo Consiglio di amministrazione e del nuovo Collegio dei revisori contabili .

Il Consiglio di amministrazione provvisorio è composto da 12 membri, di cui 6 in rappresentanza delle imprese e 6 in rappresentanza dei lavoratori .

Il Collegio dei revisori contabili provvisorio è composto da 2 membri, di cui 1 in rappresentanza delle imprese e 1 in rappresentanza dei lavoratori .

Il Consiglio di amministrazione provvisorio attua tutti gli adempimenti necessari, espleta tutte le formalità preliminari alla richiesta di autorizzazione all'esercizio da parte del Fondo e gestisce tutta la fase relativa alla raccolta delle adesioni.

Spetta al Consiglio di amministrazione provvisorio, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 5 del presente accordo, indire le elezioni per l'insediamento della prima Assemblea .

Durante la fase transitoria il Consiglio di amministrazione provvisorio gestisce l'attività di promozione, potendo allo scopo utilizzare le quote per la copertura delle spese di avvio del Fondo di cui all'articolo 16 del presente accordo, predisporre la scheda informativa e la domanda di adesione da sottoporre all'approvazione della Commissione di vigilanza sui fondi pensione .

27/01/1998

Art. 14 - Previdenza complementare

In attuazione dell'accordo del 3 maggio 1996 le parti concordano sulla costituzione di un Fondo nazionale per la previdenza complementare basato sul principio della volontarietà della adesione e funzionante secondo il sistema della capitalizzazione dei versamenti individuali in applicazione di una contribuzione definita a livello di c.c.n.l.

Il Fondo, previa adesione delle parti stipulanti il c.c.n.l. per i dipendenti delle aziende grafiche ed affini e delle aziende editoriali in occasione del rinnovo biennale dei minimi tabellari e fermo restando che l'entità dei contributi verrà autonomamente stabilita da ciascun c.c.n.l., riguarderà i dipendenti rientranti nel campo di applicazione dei due c.c.n.l. secondo la normativa di dettaglio che sarà concordata in occasione della redazione dell'accordo istitutivo e dello Statuto.

Al Fondo, potranno anche accedere lavoratori di altri comparti di competenza delle OO .SS. stipulanti il presente c.c.n.l. purchè ciò sia previsto dal c.c.n.l. loro applicabile e ci sia il consenso di tutte le Organizzazioni imprenditoriali interessate.

Per quanto riguarda i comparti disciplinati dal presente c.c.n.l., il Fondo sarà alimentato con le seguenti modalità:

- contributo a carico del datore di lavoro pari a 1% della normale retribuzione annua (comprensiva della 13^a);
- contributo a carico del dipendente pari a 1% della retribuzione normale annua (comprensiva della 13^a);
- 100% del t.f.r. maturato nell'anno dei dipendenti assunti per la prima volta dopo il 28 aprile 1993;
- quota del t.f.r. pari a 2% della retribuzione utile alla determinazione dello stesso t.f.r. per tutti gli altri dipendenti.

La contribuzione a carico del datore di lavoro e dei dipendenti e il versamento del t.f.r. come sopra previsto, avranno decorrenza dalla data di iscrizione dei singoli dipendenti al Fondo costituito ed operante.

Viene istituita una Commissione tecnica paritetica che, con la partecipazione di esperti da essa designati, ha il compito di sottoporre a tutte le parti istitutive, per l'approvazione, l'accordo istitutivo, lo Statuto e il regolamento del Fondo.

In sede di definizione dell'accordo istitutivo sarà anche stabilito l'importo massimo da dedurre dai contributi per la copertura delle spese amministrative.

Tutti gli adempimenti dovranno essere realizzati in tempo utile per il rispetto delle seguenti scadenze:

- ottobre 1998 inizio della attività promozionale;
- marzo 1999 inizio della attività di esercizio del Fondo previo il rilascio della autorizzazione da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e previo il raggiungimento di un numero di adesioni complessive significativo che viene quantificato in 30.000. Resta comunque salva la facoltà delle parti di ritenere valido ai fini della operatività del Fondo un numero diverso di adesioni.

Per far fronte alle spese di costituzione e avvio del Fondo si conviene un importo "una tantum" di lire 7.000 a carico delle aziende che applicano il presente c.c.n.l. per ogni dipendente in forza alla data di costituzione del Fondo da versare al Fondo entro 30 giorni dalla suddetta data.

Ciascun lavoratore che aderisce al Fondo all'atto della iscrizione dovrà versare un contributo "una tantum" di lire 10.000

Dichiarazione a verbale

Confermando il principio della salvaguardia dei Fondi aziendali esistenti al 3 maggio 1996, l'applicazione del presente articolo è alternativa rispetto alle eventuali forme di previdenza complementare aziendali che prevedano contribuzioni complessivamente non inferiori a quelle previste dalla presente normativa.
